

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2018, n. 207

**Comune di Rocchetta Sant'Antonio (FG) - Approvazione, con prescrizioni, del Regolamento per l'attività pascoliva del demanio civico comunale sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. Legge 3267/1923. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 10.07.2017.**

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, prof. Alfonso Pisicchio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Servizio, confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica Regionale, riferisce:

La Legge 16 giugno 1927, n. 1766 disciplina l'accertamento e la liquidazione generale degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune, o di una frazione di un Comune, prevedendo la sistemazione delle terre provenienti dalla suddetta liquidazione e delle altre possedute da Comuni, università, ed altre associazioni agrarie soggette all'esercizio di usi civici.

Con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 è stato approvato il Regolamento di attuazione della L. n. 1766/1927, con il quale sono stati definiti nel dettaglio gli istituti previsti dalla legge sul riordinamento degli usi civici ed i relativi procedimenti, ed in particolare ai sensi degli artt. 43 e 45 del R.D. n. 332/1928, i Comuni e le Associazioni agrarie sono tenuti alla formazione di Regolamenti disciplinanti l'utilizzo delle terre civiche, in armonia con la normativa di tutela forestale di cui al R.D. n. 3267/1923, nonché tenendo conto degli usi riconosciuti, del numero di utenti e delle utilità ricavabili da pascoli e boschi.

Successivamente le funzioni amministrative in materia di usi civici, già attribuite al Ministero dell'Agricoltura e Foreste ed al Commissariato per la liquidazione degli usi civici, sono state trasferite alle Regioni con il D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 11 e il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, in particolare l'approvazione dei Regolamenti sopra indicati, inizialmente di competenza dei Consigli provinciali dell'Economia, poi Camere di Commercio, è stata devoluta alle Regioni con l'art. 66 del D.P.R. n. 616/1977.

La Regione Puglia ha, successivamente, introdotto la propria normativa in materia. In particolare, l'art. 2, comma 4, della L.R. n. 7/1998 disciplina le concessioni a terzi di aree silvo-pastorali di demanio civico.

Con nota datata 10.01.2017, acquisita dalla Sezione Urbanistica al prot. n. 1167 del 14.02.2017, trasmessa unitamente alla Deliberazione di C.C. n. 45 del 20.12.2016 ad oggetto "Adozione del Regolamento per l'esercizio dell'attività pascoliva sul demanio civico comunale sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.-Legge 3267/1923" e al Regolamento allegato all'anzidetta Deliberazione di Consiglio Comunale, il Gruppo Consiliare di opposizione "Rocchetta Democratica", contestando detto Regolamento considerato non rispettoso dei diritti relativi agli usi civici spettanti ai residenti del Comune di Rocchetta Sant'Antonio ha chiesto al Servizio regionale Osservatorio abusivismo e usi civici un intervento in merito.

Il competente Servizio regionale, con nota prot. n. 1285 del 21.02.2017, riscontrando il suddetto esposto, ha invitato l'Amministrazione comunale di Rocchetta Sant'Antonio a relazionare in merito al predetto Regolamento ed a quanto rappresentato dal Gruppo Consiliare di opposizione, evidenziando che "... i terreni interessati dal suddetto Regolamento, i cui dati catastali sono elencati nell'allegato A dello stesso, risultano gravati da uso civico in quanto oggetto di assegnazione a categoria con Decreto del Commissario per la liquidazione degli usi civici di Napoli del 10.07.1936" e che "... pertanto, per detto Regolamento, occorre l'approvazione regionale ai sensi dell'art. 43 del R.D. n. 332/1928. In particolare l'art. 9 del Regolamento in oggetto, relativo ai requisiti per la concessione a terzi delle aree silvo-pastorali, presenta criticità rispetto a quanto previsto all'art. 2, co. 4 della LR. n. 7/1998. Altresì, rilevato che tra i terreni interessati dal Regolamento di cui sopra risulta anche la p.lla 3 del Fg. 20 per la quale, assieme ad altri terreni demaniali, è stata autorizzata con Decreto del Commissario per la liquidazione degli usi civici di Napoli del 22.07.1936 la alienazione, si chiede a codesto Comune di acquisire copie degli atti consequenziali al predetto Decreto del 22.07.1936 al fine di conoscere puntualmente gli estremi catastali dei terreni gravati da uso civico che a seguito della suddetta autorizzazione risultano alienati. ".

Con nota prot. n. 3081 del 31.03.2017, acquisita dalla Sezione Urbanistica al prot. n. 2690 del 13.04.2017, il Comune di Rocchetta Sant'Antonio ha riscontrato l'anzidetta nota regionale prot. n. 1285/2017, trasmettendo la sopra richiamata Deliberazione di C.C. n. 45/2016 e l'allegato Regolamento, nonché la Determinazione Dirigenziale n. 18 del 10.02.2017 con la quale la Sezione regionale Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse

Forestali e Naturali ha approvato, ai sensi dell'art. 18, comma 2 del R.R. n. 5 del 26.02.2015 *"Attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923"*, il suddetto Regolamento per l'esercizio dell'attività pascoliva sul demanio civico comunale.

Il Comune di Rocchetta Sant'Antonio, con detta ultima nota ha rappresentato che la p.lla 3 del Fg. 20, per la quale è stata autorizzata l'alienazione con Decreto del Commissario per la liquidazione degli usi civici di Napoli del 22.07.1936, non risulta alienata e pertanto la stessa attualmente risulta quale terreno gravato da uso civico, ed inoltre, esplicitando i contenuti dell'art. 9 del Regolamento adottato con Deliberazione di C.C. n. 45/2016, ha chiesto l'approvazione regionale del regolamento in oggetto esclusivamente con riferimento ai profili di gestione del demanio civico.

Il Servizio regionale Osservatorio abusivismo e usi civici con nota prot. n. 3709 del 24.05.2017, con riferimento alla predetta nota comunale prot. n. 3081/2017, ha preso atto della non avvenuta alienazione della p.lla 3 del Fg. 20, per cui la stessa risulta attualmente gravata da uso civico, mentre in merito alle criticità rilevate all'art. 9 del Regolamento per l'esercizio dell'attività pascoliva sul demanio civico comunale ha rappresentato quanto di seguito riportato:

*"in merito alle criticità relative all'art. 9 del Regolamento in oggetto, laddove al comma 1, tra i soggetti cui è consentito il pascolo, risultano oltre i residenti anche i soggetti con sede legale nel Comune di Rocchetta Sant'Antonio, evidenziato che la sede legale può non corrispondere con la residenza e nel rammentare che prioritariamente devono essere assolte le necessità dei residenti in quanto membri della collettività cui spetta l'uso civico, nel rispetto di quanto previsto all'art. 2, co. 4 della L.R. n. 7/1998, si rappresenta che quanto sopra indicato deve necessariamente essere recepito e opportunamente coordinato nel Regolamento."*

Con messaggio di posta elettronica certificata del 18.09.2017, acquisita al prot. n. 6580 del 20.09.2017, l'Amministrazione comunale di Rocchetta Sant'Antonio con prot. n. 8532 del 18.09.2017, ha trasmesso alla Sezione Urbanistica regionale la Deliberazione di C.C. n. 15 del 10.07.2017, avente ad oggetto *"Modifica del Regolamento per l'esercizio dell'attività pascoliva sul demanio civico comunale sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto-Legge 3267/1923"*, ai fini della sottoposizione all'approvazione regionale ai sensi dell'art. 43 del R.D. n. 332/1928.

Detto Regolamento disciplina l'utilizzo dell'attività pascoliva sul demanio civico del Comune di Rocchetta Sant'Antonio.

L'approvazione regionale di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 7/1998, ha ad oggetto esclusivamente i profili di gestione del demanio civico, fermo restando l'obbligo per l'Amministrazione comunale di munirsi di tutte le autorizzazioni preventive necessarie per l'applicazione del Regolamento e di attenersi alla vigente normativa in materia di esercizio del pascolo, nonché alle prescrizioni contenute nella suddetta Determinazione Dirigenziale della Sezione Foreste regionale, n. 18 del 10.02.2017 o eventualmente contenute in altro provvedimento emanato dalla predetta Sezione regionale a seguito di esame istruttorio del Regolamento modificato con la suddetta Deliberazione di C.C. n. 15/2017.

Per quanto attiene agli aspetti più propriamente gestionali, il Capo II del Regolamento riporta all'art. 9 i *"Requisiti"* richiesti per l'assegnazione in concessione dei terreni gravati da uso civico e all'art. 10 le previsioni per stabilire l'importo del canone di concessione, mentre il Capo IV elenca, i divieti, i casi di revoca, l'attività di controllo e le sanzioni.

In particolare l'art. 9 del Regolamento, così come modificato con detta Deliberazione di C.C. n. 15/2017, tiene conto di quanto previsto all'art. 2 comma 4 della L.R. n. 7/1998 in merito al prioritario assolvimento delle necessità dei residenti in quanto membri della collettività cui spetta l'uso civico.

In merito ai contenuti del suddetto Capo II e del Capo IV del Regolamento per l'attività pascoliva del demanio civico comunale, si rendono necessarie le seguenti precisazioni.

Con riferimento all'importo del canone di concessione dei terreni per l'uso del pascolo, in merito al quale l'art. 10 del predetto Regolamento comunale rinvia ad un successivo atto dell'Amministrazione comunale, si rende necessario assicurare l'osservanza di quanto inderogabilmente prescritto dall'art. 2, comma 4, ultimo periodo della L.R. n. 7/1998, che recita: *"l'entità dei canoni non potrà essere inferiore al tre per cento del valore del bene, ridotto al due per cento per i residenti e per coloro che sono dediti, anche part-time, all'agricoltura"*.

Si rende, altresì, necessario prescrivere che il Comune trasmetta copia dei provvedimenti di determinazione

dei canoni, nonché un riepilogo annuale delle somme incamerate per concessione di terre civiche, alla struttura regionale competente in materia di usi civici, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni regionali di cui all'art. 1 della L.R. n. 7/1998.

Vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;

Visto il R.D. 26 febbraio 1928, n. 332;

Visto l'art. 2 della Legge Regionale n. 7/1998.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale l'approvazione, con le prescrizioni sopra enunciate, del Regolamento comunale per l'attività pascoliva del demanio civico comunale sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. Legge 3267/1923 di cui alla Deliberazione di C.C. n. 15 del 10.07.2017.

L'approvazione regionale di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 43 del R.D. n. 332/1928, attiene esclusivamente agli aspetti relativi alla gestione del demanio civico e dei relativi proventi, fermo restando l'obbligo di acquisizione di tutte le autorizzazioni preventive necessarie per l'applicazione dell'attività pascoliva.

***Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 comma 4" lettera "d)" della LR n.7/97, nonché ai sensi dell'art. 15 del Regolamento regionale 3 maggio 2001, n. 5.***

**"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR N.28/2001."**

***La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.***

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:

**DELIBERA**

- **DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale - Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche abitative, nella premessa riportata;
- **DI APPROVARE** il "Regolamento per l'esercizio dell'attività pascoliva sul demanio civico comunale sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.-Legge 3267/1923" di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 10.07.2017 del Comune di Rocchetta Sant'Antonio, con riferimento esclusivo agli aspetti attinenti alla gestione del demanio civico e dei relativi proventi, fermo restando l'obbligo di acquisizione di tutte le autorizzazioni preventive necessarie per l'applicazione dell'attività pascoliva;
- **DI PRESCRIVERE** al Comune di Rocchetta Sant'Antonio di determinare i canoni di concessione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 4, della LR. n. 7/1998, e trasmettere al Servizio Urbanistica regionale copia dei provvedimenti di determinazione dei canoni medesimi, nonché un riepilogo, con cadenza annuale, delle somme incamerate per concessione di terre civiche;
- **DI DEMANDARE** alla Sezione Urbanistica la notifica della copia del presente atto al Sindaco del Comune di Rocchetta Sant'Antonio;
- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
MICHELE EMILIANO